

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Procedura di esdebitazione e pagamento parziale dell'Iva***

di Luigi Ferrajoli

Con [ordinanza](#) depositata il 14 maggio 2018, il Tribunale di Udine sollevava, in relazione agli **articoli 3 e 97 della Carta**, questioni di **legittimità costituzionale dell'[articolo 7, comma 1, terzo periodo, L. 3/2012](#)** (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), **limitatamente** alle parole «*all'imposta sul valore aggiunto*».

Il giudizio principale aveva ad oggetto un ricorso volto ad ottenere l'ammissione e la successiva omologazione di un **accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento**.

Il rimettente sottolineava, tra le poste di credito privilegiate, oggetto di pagamento solo **parziale** proposto dal debitore, anche l'obbligo del **pagamento dell'Iva**.

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* affermava che la prevista **falcidiabilità** della cennata imposta costituisse l'unico profilo ostativo all'ammissibilità della proposta.

Il citato [articolo 7, comma 1, terzo periodo](#) precisa, infatti, che «*in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere **esclusivamente** la **dilazione** del pagamento*».

Ciò significa che, a differenza delle altre ragioni di credito tributarie, in genere soggette a possibile falcidia alla stessa stregua delle altre poste di credito privilegiate, **l'adempimento legato all'Iva può essere oggetto solo di dilazione, mai di parziale decurtazione**.

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata **violava l'[articolo 3 Cost.](#) nella parte in cui negava al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell'Iva, a pena di inammissibilità del relativo ricorso**, in quanto:

- **discriminava i debitori** soggetti alla procedura in esame rispetto a quelli legittimati a proporre il concordato preventivo, per i quali la falcidia del credito Iva è consentita;
- **discriminava la pubblica amministrazione** rispetto agli altri creditori muniti di prelazione, perché non consente alla stessa la possibilità di aderire alla proposta del debitore.

La disposizione censurata sarebbe stata, altresì, in contrasto con l'[articolo 97 Cost.](#), posto che l'inammissibilità del ricorso che non prevede il pagamento integrale dell'Iva privava l'Amministrazione finanziaria del potere di valutare, in concreto, la proposta quanto al **grado di**

**soddisfazione del credito Iva che la stessa garantisce** in alternativa alla prospettiva liquidatoria, *“precludendole di informare la relativa azione a criteri di economicità e massimizzazione delle risorse, in contrasto con il principio del buon andamento sancito dal parametro evocato”*.

La Corte Costituzionale, con la [sentenza n. 245/2019](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[articolo 7, comma 1, terzo periodo, L. 3/2012](#), limitatamente alle parole *“all'imposta sul valore aggiunto”*.

La Corte ha, infatti, rilevato che vi è un **disallineamento** tra le procedure di concordato e di risanamento in relazione al trattamento dei debiti tributari, **proprio nel regime previsto per l'Iva**.

Valenza decisiva è stata indicata dalla Corte alla decisione della CGUE, **sentenza 7 aprile 2016, in causa C-546/14, Degano Trasporti sas**, per cui *“l'ammissione di un pagamento parziale di un credito Iva, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo [...] non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell'Iva, non è contraria all'obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell'Iva nel loro territorio, nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione» (paragrafo 28)”*.

**Non sono, dunque, incompatibili** con l'esigenza di garantire una riscossione effettiva dell'Iva norme interne che, al verificarsi di determinati presupposti procedurali, **consentano una parziale riscossione del dovuto**.

Con la citata sentenza, la Corte di Lussemburgo ha, infatti, ritenuto compatibile una norma interna (l'[articolo 160, comma 2, L.F.](#)) che, inserita in un percorso sottoposto al sindacato giurisdizionale, consenta un **pagamento parziale del credito Iva** *“qualora sia accertato giudizialmente che tale soddisfazione garantisca comunque una acquisizione di risorse maggiore rispetto alla alternativa liquidatoria e venga consentito all'amministrazione interessata di esprimere parere contrario alla proposta del debitore oltre che di opporsi giudizialmente alla stessa, contestandone la convenienza”*.

La differenza di disciplina che oggi caratterizza il concordato preventivo e l'accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile dà luogo ad un'**ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tale da concretare l'addotta violazione dell'articolo 3 Cost.**

Di qui la fondatezza della questione posta in riferimento, che assorbiva la censura riferita all'[articolo 97 Cost.](#)

Seminario di specializzazione

## **IL RAPPORTO TRA GLI STRUMENTI DI GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA E I REATI DI OMESSO VERSAMENTO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)